



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE TECNICO

Attività Produttive

Prot. n. 23216
del 28/07/2011
Cat. 8 Cl. 2

N. 15

IL SINDACO

VISTO l'articolo 20 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", approvato con deliberazione consiliare n.43 in data 20/05/2011, che prevede che gli orari giornalieri di dette attività sono fissati con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
RICHIAMATA la precedente ordinanza comunale n. 35786 del 19/11/1999 e s.m.i. con la quale è stata definita la disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista;
SENTITE, nei termini di legge, le seguenti rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. com.le n. 3075 del 31/01/2011:

- *Artigianato Trevigiano Casartigiani - C.A.S.A. di Treviso;*
- *Confartigianato - Associazione Artigiani della Marca Trevigiana di Treviso;*
- *Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - C.N.A di Treviso;*
- *Federclai Veneto di Padova;*

PRESO ATTO che non sono state espresse osservazioni da parte delle citate Associazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

che – con decorrenza dal 1° agosto 2011 – gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono fissati come segue:

Articolo 1 - Orario giornaliero

Le attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Articolo 2 - Chiusure obbligatorie e relative deroghe

1. Le attività osservano la chiusura domenicale e festiva;
2. In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Articolo 3 - Scelta dell'orario

1. Gli orari, liberamente scelti dai singoli operatori nella fascia oraria di cui all'articolo 1, potranno prevedere un intervallo di chiusura intermedia o l'orario continuato, ed orari differenziati per giorni della settimana e per periodi dell'anno.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.

Articolo 4 - Cartello orario

È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario di apertura.

Articolo 5 - Sanzioni e controlli

1. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.
2. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 22 del vigente regolamento comunale di settore.

Articolo 6 - Norme finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto.

2. Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla precedente ordinanza prot. n. 35786 del 19/11/1999, avente ad oggetto "Disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista", che pertanto deve intendersi abrogata.

DISPONE

che il presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.



IL SINDACO
On. Dussin Luciano

trasmettere:

- n. 1 originale all'Ufficio Protocollo
- n. 1 originale all'Ufficio Messaggi per affissione all'albo per 30 giorni consecutivi
- n. 1 copia al Corpo di Polizia Municipale